

LA CASA DELLA PORTA IN NOVARA
SECOLO XV

Estratto dagli atti del Collegio degli Ingegneri ed Architetti
della Provincia di Novara
Volume 11 — Fascicolo 11

L'Illustre famiglia, novarese Della Porta diede alla Chiesa due Cardinali nel secolo XV chiamati Ardicino o Arduino.

Il primo ebbe, nella sua vita di laico, in moglie una Visconti morta giovane ancora; fu Cardinale nel 1414 e morì nel 1434. Il secondo, figlio di Pietro di Ardicino fu porporato da Innocente VIII e morì nel 1493.

La costruzione della casa, di cui vado a discorrere, si attribuisce al primo Ardicino: questa ipotesi ci è suggerita dalla fisionomia architettonica dell'edificio la quale si avvicina più alla prima che alla seconda metà del quattrocento e dalle insegne cavalleresche applicate nella decorazione delle finestre della casa stessa.

Dirò di volo che anche il secondo Ardicino non fu meno illustre dell'avo e a lui si deve il primo riordinamento del nostro Ospedale Maggiore oggi uno dei più ricchi d'Italia. Narra difatti il Bianchini a questo proposito che «trovandosi l'anno 1482 il patrizio novarese e vescovo d'Aleria in Corsica, Ardicino Della Porta, nell'alma città di Roma (che da Innocenzo VIII ebbe dappoi la sacra porpora), sulla istanza di Nicolò De Morbi, ministro in allora dell'Ospedale, dal Sommo Pontefice Sisto IV ottenne una bolla di aggregazione a questo Istituto di sei altri Ospedaletti, situati parte nella città e parte nei sobborghi, quelli cioè di S. Maria Nuova ...».

La casa Della Porta, sullo scorcio del secolo XVIII, apparteneva al marchese Ferdinando Allevi, di nobile famiglia novarese dei 60 decurioni, a cui pervenne dai Della Porta in virtù di fedecommissi trasversali. Il marchese Allevi la alienò nel 1782, distaccandola dalla casa da nobile, da lui abitata, ed a quella coerente dal lato di mezzodì, dal 1897 è di proprietà del signor Giuseppe Ferraris, commerciante novarese. L'edificio essendo in cattive

condizioni statiche e bisognando di radicali modificazioni per essere convenientemente abitato, il sig. Ferraris due anni or sono decise senz'altro di abatterlo e chiese all'uopo al Comune il necessario permesso: intenzione sua era di costruire una nuova casa su quell'area e di essa presentava difatti il progetto a termine del regolamento edilizio.

Il progetto fu sottoposto al parere della Commissione edilizia del Comune la quale emise all'unanimità voto sfavorevole facendo rilevare i pregi eminenti di antichità e d'arte di cui era adorna la vecchia costruzione: nello stesso modo rispose la Commissione Provinciale per la Conservazione dei Monumenti. Di parere contrario invece, e mi duole dirlo, furono la Giunta e il Consiglio comunale i quali, in seguito alle vive istanze del Ferraris e di fronte alla difficoltà finanziaria che a tutta prima appariva nella questione, manifestarono parere favorevole alla concessione del nulla osta alla domanda Ferraris.

Senonché per la salvezza dello storico edificio venne in buon punto una crisi nell'Amministrazione Comunale. Il Consiglio venne sciolto e all'Amministrazione stessa fu preposto il Regio Commissario cav. Ruffini, il quale comprese subito l'importanza artistica della questione, e dopo di aver consultato le maggiori autorità in materia e in seguito ad ordine ministeriale emise l'ordinanza in data 14 febbraio 1901 con la quale si vietava l'opera di demolizione.

Il sig. Ferraris - c'era da aspettarselo - si ritenne leso nel suo diritto di proprietà, e contro l'ordinanza del Commissario regio insorse, citandolo dinanzi all'autorità giudiziaria perché il provvedimento stesso fosse dichiarato illegittimo e venisse condannato il Comune al ristoro dei danni.

Il Comune in tale dibattito svolse la tesi non essere di competenza dell'autorità giudiziaria il revocare, né il modificare e nemmeno il sindacare un ordine dato dall'autorità amministrativa nel legittimo esercizio dei suoi poteri; ed a sostegno di essa tesi addusse l'autorità del Regolamento Edilizio il quale pone i monumenti storici sotto la salvaguardia del sindaco disponendo:

Art. 51 - Non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, senza darne previo avviso al sindaco, presentandogli, ove occorra, il progetto. Il sindaco, udito il parere della Commissione edilizia, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte.

Art. 52 - Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi, si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il sindaco ordinerà i provvedimenti consentiti dalle norme vigenti per la conservazione dei monumenti.

Art 53 - Sono considerati edifici meritevoli di essere tutelati per spiccato riguardi artistici e storici quelli riconosciuti come tali dalle autorità competenti. Di questi edifici verrà formato e pubblicato un elenco dal municipio.

La monumentalità dell'edificio poi, il Comune dimostrò con argomentazioni varie e principalmente per essere iscritto nello Elenco dei Monumenti della Provincia, e per avere il Ministero (consigliato dall'Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti del Piemonte) sostenuto il Comune colla sua autorità e con la sua responsabilità contro le pretese del sig. Ferraris. Le dotte argomentazioni furono con grande abilità svolte dall'avvocato cav. Enrico Poggi consulente del Comune.

Anche la parte avversaria ebbe un validissimo sostenitore delle ragioni sue nell'avv. cav. G.B. Torelli il quale dimostrò essenzial-

mente essere il Tribunale competente a giudicare della controversia perché in essa trattandosi di una lesione al diritto di proprietà compiuto dall'autorità amministrativa a danno di un cittadino, è legittimo l'intervento dell'autorità giudiziaria.

La lesione al diritto di proprietà dimostrò poi asserendo che né i tre articoli citati del Regolamento Edilizio, né alcun'altra disposizione di legge vigente danno facoltà al sindaco di impedire lo abbattimento di un edificio qualsiasi, dato pure che fosse annesso fra i monumenti.

E il Tribunale di Novara da prima e la Corte d'appello di Torino di poi diedero ragione a cotesta tesi e sentenziarono a favore del Ferraris condannando il Comune e il Ministero al ristoro dei danni sofferti e da soffrire.

Questi i concetti principali intorno a cui si svolsero le argomentazioni dei legali e la sentenza del Tribunale, i quali non tocca a me di criticare. Mi permetto solo alcune brevi considerazioni intorno alla sentenza dove si accenna alla interpretazione da darsi ai tre articoli 51, 52 e 53 del Regolamento Edilizio. Nella sentenza io ho notato una continua preoccupazione nel giudice a voler dimostrare che l'atto del Comune, costituisce un vero attentato al diritto di proprietà che le nostre leggi e lo Statuto stesso affermano inviolabile. Mai in quel lungo ragionare il giudice trova un momento felice per elevarsi a considerare di fronte ai diritti della proprietà anche quelli della storia e dell'arte che sono pure arte e storia del nostro paese. La sua fatica è studiatamente diretta a togliere alla nostra incerta e insufficiente legislazione — dirò archeologica — quella debole forza che le fu data per difendere i nostri monumenti dall'egoismo dell'interesse privato.

I tre articoli citati furono inseriti nel nostro come negli altri regolamenti edilizii in seguito alla circolare ministeriale 29 giugno 1892 essendo ministro Pasquale Villari. Il pericolo corso allora dal palazzo Guastaverza di Verona - opera insigne del Sanmicheli - salvato da una brutale manomissione dalla illuminata sentenza del Tribunale di Verona, aveva suggerito al Ministro di dettare i tre articoli, i quali dovevano rappresentare - per la tutela dei monumenti - una misura di carattere provvisorio e cioè fino a quando il Parlamento avesse providenzialmente votato allo scopo una legge organica alla quale egli stava lavorando. Si capisce quindi come il Ministro preoccupato di volere sollecitamente e in qualunque modo provvedere alla sorte dei nostri monumenti abbia tentato di attribuire ai regolamenti ciò che doveva essere solennemente scritto in leggi, abbia cercato di dare al Sindaco doveri e diritti che più propriamente sarebbero toccati a lui o a corpi competenti da lui dipendenti. Il mezzo era debole e anche incerto, è facile riconoscerlo, ma lo scopo era buono.

Ad ogni modo però, poiché il Regolamento edilizio debitamente approvato e omologato ha l'autorità di disciplinare la materia riguardante l'edilizia o di limitare ove occorre l'esercizio del diritto di proprietà quanto il codice civile, sarebbe stato più umano il pensare che il giudice avesse colto l'occasione per dare con la sua autorità e col suo senno agli articoli citati quella interpretazione che era nella mente del legislatore che li ha dettati. Il giudice ha faticato invece per fare il contrario, dando all'art. 51 una interpretazione davvero singolare: esso si applica - dice in sostanza - al caso in cui occorre di impedirò che si abbia a svisare, o a guastare una parte qualsiasi di un edificio monumentale per esempio una modanatura una cornice, una finestra, ecc. ma non si può applicare quando questi resti artistici si volessero senz'altro distruggere. È singolare,

ripeto, questa filosofia intorno alla differenza legale fra il distruggere una parte e il distruggere tutta un'opera d'arte, quasi che non fosse infinitamente più barbaro e dannoso distruggere il tutto. Il giudice ha ragionato troppo intorno a questa differenza e dal suo ragionare ha tratto la conclusione che non si possa legalmente impedire la totale distruzione di un'opera d'arte perché si porrebbe un ostacolo al libero esercizio del diritto di proprietà. Ma, domando io, e l'impedire la distruzione parziale non è forse lo stesso? Forse che il proprietario del Palazzo Gustaverza a Verona ebbe a soffrire da meno del Ferraris nel suo diritto di proprietà quando la sentenza del Tribunale di Verona gli impedì di rendere abitabile una parte del suo palazzo imponendogli di non toccare certe aperture che egli voleva trasformare in finestre? Senza dubbio la lesione al diritto di proprietà fu in tal caso più grave se dobbiamo argomentare delle conseguenze economiche di quella sentenza; eppure i diritti dell'arte erano in quel caso molto e molto meno compromessi che nel caso nostro. Da quella sentenza il nostro Regolamento edilizio mi sembra sia uscito un pochino ridicolo. Meno male però che a renderlo ridicolo ci abbia pensato lo stesso giudice nella sentenza dice che che l'autorità del Sindaco in materia di conservazione di monumenti si riduce a una «platonica tutela» di essi, e il suo dovere di conservarli un «pio desiderio». O allora, domando io, perché si fanno questi regolamenti e si fanno così severi? Per non osservarli?

La necessità dunque che il nostro patrimonio artistico venga seriamente tutelato da una legge organica si fa sempre più forte. Molti e profondi studi su questa materia non mancheranno certo; sono abbondanti all'estero sebbene, ad eccezione della Grecia, nessun altro popolo abbia l'interesse e il dovere che ha il nostro di salvaguardare il patrimonio artistico, e non no mancano nemmeno

da noi perché della tutela dei monumenti si occuparono quanti Ministri ci furono all'Istruzione Pubblica dal '70 ad oggi senza però che nessuno sia riuscito capo di nulla. Stavolta però, se le faccende di laggiù non andranno peggio, toccherà all'attuale Ministro dell'Istruzione Pubblica l'onore di sottoporre alla firma del Re la tanto necessaria legge. Il relativo progetto fu già presentato ed approvato dal Senato nella sessione ultima scorsa.

Si capisce facilmente che per quanto un tale progetto possa essere redatto con spirito liberale, pure non possa a meno di affermare principii tendenti a porre restrizioni all'istituto della proprietà; ciò che d'altronde è nello spirito evolutivo dei tempi. Non crediamo però di essere meno tenori di questo principio di quanto non fossero i nostri vecchi legislatori i quali quando si trattava di dettare leggi a tutela delle memorie della patria erano molto più severi dei moderni. I Romani poi in queste faccende andavano molto oltre. Cosicché non deve far meraviglia se in omaggio al diritto pubblico sulle cose d'arte e d'antichità si vedrà nel nuovo progetto di legge affermato un principio di servitù anche sopra gli edifici intorno ai monumenti, i quali dovranno distare da essi quel tanto che bisogna perché si possano sufficientemente ammirare. Anche questa servitù alla quale non si corrisponde, di massima, alcun indennizzo - come le altre dettate in omaggio all'igiene, alla viabilità, ecc. - è in armonia col moderno concetto del diritto di proprietà e va classificata fra quelle che il nostro codice chiama - *Servitù legali*.

Ritorniamo alla casa Della-Porta. Intanto che il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi discutevano la causa Ferraris, i giornali di Novara, di Milano, di Torino, di Roma, ecc., scrivevano notizie intorno a questo monumento d'arte e lo illu-

stravano nei suoi particolari, eccitando il Comune e i cittadini novaresi a impedire in nome della cultura nazionale la sua distruzione. Illustri concittadini offrirono ingenti somme al Comune perché acquistasse la casa e vi raccogliesse le collezioni storiche e artistiche del Museo Civico Novarese. Le offerte generose del Marchese e del Conte Tornielli, del Comm. D'Andrade, del Conte Della Porta, del Barone Gianotti e dell'Architetto Luca Beltrami, benemeriti della cultura nazionale, raggiunsero la somma di L. 18000, mediante la quale il Comune potrà procedere senz'altro alle pratiche per ottenere l'espropriazione dell'edificio. E queste pratiche sono oggi in corso.

A questo modo l'esistenza della casa Della-Porta, esempio insigne di abitazione civile del '400, resta assicurata. Ai novaresi futuri che la ammireranno conterà un giorno le difficili vicende passate nel 1901 e che le schiusero la via per diventare una seconda volta antica.

Finisco con qualche parola di descrizione del monumento, il quale, è messo in evidenza nei suoi pregi artistici dalle qui unite illustrazioni.

La facciata verso la via (fig. 1) è disposta a un piano oltre il terreno. Le quattro finestre a terreno sono rettangolari, hanno una forte trombatura esterna e son contornate da semplice riquadro a gola: la porta invece, che si chiude ad arco acuto, (fig. 2) è molto più ricca nella decorazione.

Nel piano superiore occupano il campo tre finestroni ad arco acuto (fig. 4) inquadrati in fascie ricchissime d'ornati; nei campi dei pennelli, fra il sesto acuto delle finestre e le riquadrature, spiccano gli stemmi dei Della Porta, dei Visconti, le insegne della Camarra, ecc. Completa l'edificio una gronda a forte sporgenza sorretta da

menzoloni di legno. Il materiale costruttivo della facciata è il laterizio: materiale principe nelle regioni della vallata del Po.

Il complesso della decorazione sebbene non sia sfuggito alle ingiurie del tempo e degli uomini, pure conserva ancora elementi sufficienti da permettere un buon restauro. Il quale io ho tentato in uno schizzo riprodotto dalla figura 3.

Dello interno dell'edificio poco c'è da dire perché nessuna esplorazione venne fatta e non furono possibili fino ad ora che poche visite molto fugaci. Tra i particolari che è dato ora di notare sono interessanti i soffitti di legno su travi intagliate le quali sono ancora molto bene conservati.


Un'altra circostanza di tempo aggiunge pregio al vecchio edificio novarese, inquantochè la sua struttura muraria risulta di età ancora anteriore, e di molto, alle decorazioni di terracotta di cui è adorno. L'opera del Cardinale Ardicino Della Porta nel '400 si limitò quindi ad un restauro - per quanto splendido - della dimora degli avi suoi.

La parte più antica della casa è quella a destra della figura, a cui è sottoposto un piano di cantine che, se non erro, dovevano un tempo costituire il pianterreno della casa stessa. È quindi lecito di supporre che nel corso del restauro verranno alla luce dati, notizie e oggetti interessanti non solo la casa Della Porta ma anche la città di Novara prima del mille. Di essi spero mi sarà dato l'onore di parlare nel prossimo volume degli Atti di questo Collegio.

Novara, Marzo 1902.


LA CASA DELLA PORTA A NOVARA - SECOLO XV

(Fig. 1)




Facciata attuale

(Fig. 2)



Porta d'ingresso

(Fig. 3)




ING. G. BRONZINI

Progetto di ricostruzione della facciata

LA CASA DELLA PORTA A NOVARA - SECOLO XV

(Fig. 4)



Finestra del piano superiore